



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE
Piazza Castello, 12 - 35141 Padova - Tel. 049 82 42 111 - Fax 049 82 42 152 - (e-mail :pr.padova@giustizia.it)

Ufficio Relazioni Sindacali

Prot. n. 32914 /SRS

Padova, 16 SEI 2014

Al Coordinatore Nazionale
Polizia Penitenziaria
dell'O.S. FP CGIL
Sig. Massimiliano Prestini

e, p.c.

Alle Direzioni degli Istituti
Penitenziari e Servizi del Triveneto
LORO SEDI

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento Amm.ne Penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali
Sig. Vice Capo Vicario del Dipartimento
dott. Luigi Pagano
ROMA

Oggetto: rappresentanti sindacali componenti di Commissione Arbitrale.

In riferimento alla nota n.CS 89/2014 del 24/07/2014, pari oggetto, di codesta O.S., pur non risultando esplicitamente contemplata nell'art.4, comma 14 e ss. dell'Accordo Quadro Nazionale la fattispecie oggetto della questione, si è del parere che, in considerazione della natura della Commissione Arbitrale Regionale, ossia quella di esercitare funzioni di garanzia in ordine alla corrispondenza degli accordi decentrati periferici al Protocollo di Intesa regionale e ai principi e criteri determinati dallo stesso A.Q.N., nonché alla soluzione di conflitti instauratisi in sede di



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENINO ALTO ADIGE
Piazza Castello,12 - 35141 Padova - Tel . 049 82 42 111 - Fax 049 82 42 152 - (e-mail :pr.padova@giustizia.it)

Ufficio Relazioni Sindacali

applicazione degli accordi sottoscritti, si debba prevedere lo stesso istituto giuridico previsto per le attività rientranti nella contrattualistica.

Talché, a parere dello scrivente, vanno utilizzati i permessi di cui all'art.32, comma 4 del D.P.R. 18 giugno 2002, n.164 e non quelli previsti dal comma 2 del medesimo articolo, la cui natura è rivolta prioritariamente all'espletamento delle attività sindacali proprie di ogni organizzazione sindacale.

Pertanto, si prega di non tenere conto della precedente nota n.24344/SRS del 10/07/2013 di questo Ufficio.

Nelle more di diverso orientamento del Centrale Ufficio che legge per conoscenza, si invitano codeste Direzioni ad attenersi a quanto testé disposto e, pertanto, a rettificare eventuali calcoli elaborati a seguito dell'applicazione della precedente disposizione.

Il Provveditore Reggente
Sbriglia